



Polizia di Stato



La guida in stato di ebbrezza o dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

PREMESSA

La guida in stato di ebbrezza alcolica o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è un comportamento che incide significativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla incolumità di tutti gli utenti.

L'assunzione di sostanze alcoliche provoca effetti molto gravi sull'organismo umano. Questi effetti risultano particolarmente pericolosi per chi si pone alla guida di un qualsiasi veicolo di cui all'art. 47 C.d.S..

GLI EFFETTI DELL' ALCOOL





Ubriaco alla guida, con due bimbi a bordo, provoca incidente mortale

S.P., 41 anni, aveva tamponato un ciclista a Vallonga di Arzergrande, provocandone la morte

 **INCIDENTI MORTALI**

13 luglio 2016



256

 [Condividi](#)

 [Tweet](#)

1



CORRIERE DELLA SERA

MILANO / CRONACA

BARLASSINA

Schianto tra auto: muore una 24enne Arrestato il conducente, era ubriaco

La ragazza stava facendo ritorno a casa dopo la serata trascorsa con il fidanzato. Il giovane di 30 anni aveva un tasso alcolico tre volte superiore al consentito

di Redazione Milano online



Incidenti stradali / Pomezia / Via della Solfarata

Incidente Pomezia: morto 39enne che viaggiava nel bagagliaio. Alla guida amico ubriaco

La vittima è un uomo di 39 anni di Ardea. Una Smart Cabrio, alla rotatoria Scalella tra via Laurentina e via Solfatarata, è uscita fuori strada finendo la corsa in un tratto di campagna



Lorenzo Nicolini

11 AGOSTO 2016 08:14

2

Commenti



a, scontro auto scooter
Colombo: due feriti

dente a Cinecittà est,
ntro tra due auto: ferite due
ne

RomaTod



Incidenti stradali

Contromano e ubriaco in Secante provoca un incidente

L'uomo, al volante di una Panda, ha percorso circa un chilometro nella carreggiata in senso di opposto finendo la sua corsa frontalmente contro una Fiat Punto



Redazione

26 LUGLIO 2016 10:47



[Incidenti stradali](#) / Cesenatico

Innesca uno scontro tra auto, era "alticcio" al volante: denunciato

Essendo alla guida di una vettura con targa straniera, ha dovuto pagare sul posto in contanti la somma di 1.062 euro. L'auto è stata sottoposta a fermo per 6 mesi.



Redazione

11 LUGLIO 2016 15:26



stgy.ovh/~media/original-hi/49653426965330/polizia-municipale-cesenatico-beta-2015-2.jpg



Sezione Polizia Stradale Padova

[Incidenti stradali](#) / Fondi

Incidente stradale mentre è alla guida ubriaco, un 28enne denunciato a Fondi

Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 16 agosto. Per lo stesso incidente i carabinieri hanno denunciato anche un uomo di 49 anni



Redazione

18 AGOSTO 2016 19:04



Incidenti stradali / San Felice Circeo

Incidente mentre è alla guida ubriaco del suo ciclomotore, denunciato un 64enne

Il sinistro, con feriti, nella mattina dello scorso 30 giugno. L'uomo deferito dai carabinieri a San Felice Circeo si era messo alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rimanendo poi coinvolto nel sinistro



Redazione

07 LUGLIO 2016 19:20

Guidava drogato quando è rimasto coinvolto in un incidente con feriti: denunciato a San Felice Circeo un uomo di 64 anni. Il sinistro risale allo scorso 30 giugno. L'uomo quella mattina, come accertato presso una struttura sanitaria, si era messo alla guida del suo ciclomotore sotto l'effetto di sostanze stupefacenti rimanendo poi coinvolto nel sinistro. Ora nei suoi confronti è scattata la denuncia da parte dei carabinieri.



Ragazzo brillo alla guida? «Ha bevuto vino credendo fosse latte»

A L'Adige 16 giugno 2015 20:08 Notizie da: Regione Trentino-Alto Adige

[Banche Finanziamenti]

Rata Minima e Tasso SuperBasso! Solo Per Statali e Pubblici. Chiedi



Fonte immagine: L'Adige - [link](#)



Dove vuoi andare



Mappa Regione Trentino-Alto Adige

Meteo Trentino-Alto Adige

Mappa

Satellite

Sezione Polizia Stradale Padova



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Art. 186 c. 1 C.d.S.

È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche



ACCERTAMENTI QUALITATIVI PRECURSORE

Art. 186 c. 3 C.d.S.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Art. 186 c. 4 C.d.S.

Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Art. 186 c. 6 C.d.S.

Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.



ETILOMETRO

Art. 379 Reg. Esc. C.d.S.

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

ETILOMETRO

Art. 379 Reg. Esc. C.d.S.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata è denominato **ETILOMETRO**.

Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale



ALCOL E GUIDA: Ipotesi amministrativa (ART. 186 c. 2 lett. a) CDS)

Illecito amministrativo per ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra **0,51 e 0,8 gr/l**

- Sanzione amministrativa da euro 543,00 a 2170,00
- Sospensione patente da 3 a 6 mesi (art. 218 C.d.S.)
- **Non c'è** aumento di 1/3 per infrazioni notturne (22-07)
- Possibilità contestazione con soli indici sintomatici



ALCOL E GUIDA: Ipotesi penale (ART. 186 c.2 lett. b), CDS)

Illecito penale per ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra **0,81 e 1,5 gr/l** (ammenda da euro 800,00 a 3200,00 ed arresto fino a 6 mesi)

- **sospensione** patente da 6 mesi a 1 anno (art. 218)
- aumento ammenda da 1/3 a metà per infrazioni notturne (22-07) (art. 186 comma 2 sexies)



ALCOL E GUIDA: Ipotesi penale (ART. 186 c. 2 lett. c) CDS)

Illecito penale per ebbrezza con tasso alcolemico **oltre 1,5 gr/l** (ammenda euro 1500,00 a euro 6000,00 ed arresto da 6 mesi a 1 anno)

- **sospensione** patente da 1 a 2 anni, raddoppia se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
- Con la sentenza di condanna è sempre disposta **la confisca** veicolo **salvo estraneo** (per il sequestro si applica art. 224 ter)
- aumento ammenda da 1/3 a metà per infrazioni notturne (22-07) (art. 186 comma 2 sexies)



Art. 186 bis C.d.S.

Categorie di conducenti tasso 0,00

CONDUCENTE MINORENNE
(tra 14 e 18 anni)

CONDUCENTI 1° GRUPPO
(minore anni 21 – neopatentato
cioè primi tre anni dal
conseguimento della patente “B” -
trasporto persone - trasporto cose
in conto terzi)

CONDUCENTI 2° GRUPPO
(atvc massa compl. Sup a 3,5 tonn –
autoveicoli con rimorchio con massa
compl. Sup. a 3,5 tonn – conducenti di
autobus - altri veicoli trasporto persone
con posti sup. a 8 escluso conducente -
autoarticolati e autosnodati)

Categorie conducenti – Art. 186 bis

I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 679, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l).

Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.



CATEGORIE CONDUCENTI – Art. 186 bis

Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186 comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo;
ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.



ALCOL E GUIDA: VEICOLO - AFFIDAMENTO E SEQUESTRO (ART. 186 c. 2 quinquies CDS)

Salvo che non sia disposto il sequestro il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore.

Le spese sono a carico del conducente/trasgressore.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL SEQUESTRO DEL VEICOLO

L'art 186 dispone che quando il tasso alcolemico super 1,5 g/l il veicolo (qualunque ciclomotore, autovettura, velocipede ect) va **SEQUESTRATO** ai sensi dell'art. 224-ter con affidamento all'interessato se idoneo.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL SEQUESTRO DEL VEICOLO

Il sequestro **NON SI APPLICA** se il veicolo appartiene a persona **ESTRANEA** al reato.

NON E' ESTRANEO al reato il proprietario che al momento dei fatti è trasportato sul veicolo e presenta sintomi come quelli del conducente. (Cass. Pen IV27.32017 nr. 15143)

NON E' CONFISCABILE il veicolo appartenente ad una società snc guidato da un socio.

E' CONFISCABILE il veicolo cui si abbia la disponibilità in leasing.

Si considera **ESTRANEO AL REATO** chi non ha avuto nessun collegamento diretto o indiretto con la sua consumazione (Cass.pen IV 25.6.2009 nr. 26438).

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL SEQUESTRO DEL VEICOLO

La nozione di “**appartenenza**” del veicolo a persona estranea alla violazione non va intesa in senso tecnico, come proprietà o intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma del **possesso** o della **detenzione**, purché non occasionali (Cassazione Penale, Sez. IV, 04.06.2012, n. 21476).



ALCOL E GUIDA: RIFIUTO ACCERTAMENTI (Art. 186 c. 7 CDS)

Commette reato chi rifiuta:

- accertamenti preliminari
- accertamento con etilometro
- effettuazione 2° prova dopo 1° positiva
- accompagnamento presso ufficio (solo purchè vicino - Cass. Pen, Sez. IV, n. 21192/2012)
- prelievo liquidi in caso di incidente stradale su conducente sottoposto a cure mediche



ALCOL E GUIDA: RIFIUTO ACCERTAMENTI (Art. 186 c. 7 CDS)

Sanzioni penali (come per fascia più elevata)

- ammenda da euro 1500,00 a 6000,00.
- arresto da 6 mesi a 2 anni
- **sospensione** patente da 1 a 2 anni (art. 222)
- **sospensione** provvisoria patente fino a 2 anni (art. 223)
- concorso con guida in stato di ebbrezza (sintomatico)
- aumento ammenda da 1/3 a metà per infrazioni notturne (22-07) (art. 186 comma 2 sexies)
- Con la sentenza di condanna è disposta **la confisca** veicolo **salvo estraneo** (per il sequestro si applica art. 224 ter)

ALCOL E GUIDA

Incidenti Stradali (Art. 186 c. 2 bis CDS)

Conducente in stato ebbrezza che **provoca** un incidente stradale:

raddoppio sanzioni amministrative o penali
(comprese sanzioni accessorie)



ACCERTAMENTO OSPEDALIERO

L'accertamento presso strutture ospedaliere accreditate, di base o equiparate, può essere chiesto **SOLO** quando un conducente coinvolto in incidente stradale viene sottoposto a cure mediche.



ACCERTAMENTO OSPEDALIERO

PRIMA IPOTESI

Se il prelievo ematico è effettuato per **RAGIONI CLINICHE** es. terapie di pronto soccorso conseguenti l'incidente stradale, i suoi risultati sono utilizzabili anche per l'accertamento della guida in stato di ebbrezza **ANCHE IN MANCANZA DI CONSENSO** dell'interessato.
(Cass.pen. IV 23.11.2015 nr. 46386)



ACCERTAMENTO OSPEDALIERO

SECONDA IPOTESI

Se il prelievo ematico è effettuato AL DI FUORI DI UN PROTOCOLLO MEDICO di pronto soccorso e quindi non necessario ai fini sanitari, allora è richiesto il **CONSENSO** dell'interessato che va informato della facoltà di farsi assistere da un difensore (Cass.pen. IV 23.01.2017 nr. 3340)



ACCERTAMENTO OSPEDALIERO

E' ammesso il rifiuto del prelievo invasivo ma ciò può configurare il **RIFIUTO** all'accertamento.

La richiesta ed il rifiuto devono essere documentate nel referto medico



ALCOL E GUIDA

Incidenti Stradali (Art. 186 c. 2 bis CDS)

FERMO DEL VEICOLO

E' previsto (salvo che appartenga a persona estranea) quando il conducente in stato di ebbrezza provoca un **INCIDENTE STRADALE** anche **SENZA** conseguenze a persone o coinvolgimento di terzi.

L'applicazione del fermo cambia a seconda si parli di illecito penale oppure amministrativo.



ALCOL E GUIDA:

Incidenti Stradali (Art. 186 c. 2-bis CDS)

TA < 1,5 g/l:

fermo veicolo

Diversa procedura per amministrativo e penale

amministrativo: art. 214 C.d.S.

penale: art. 224 ter C.d.S. (provvisorio 30 gg)

TA > 1,5 g/l:

confisca veicolo, salvo estraneo (per il sequestro 224-ter)



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL FERMO DEL VEICOLO

PRIMA IPOTESI : Tasso inferiore a 0,5 g/l

Non si applica

SECONDA IPOTESI: Tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l

Fermo amministrativo per 180 giorni

TERZA IPOTESI: Tasso superiore a 0,8 g/l

Fermo amministrativo per 30 giorni
salvo sequestro amministrativo



GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Provvedimenti sulla patente di guida

Ordinanza di sospensione e revisione patente

- Patente di guida viene ritirata e trasmessa entro 5 giorni al Prefetto del luogo della commessa violazione;
- Entro il termine di 15 giorni il Prefetto emette l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis;
- Il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni.
- Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
- In caso di circolazione si applica l'art. 218 del C.d.S.

ALCOL E GUIDA

Revoca della Patente

Recidiva nel biennio con tasso sup. a 1,5 g/l;

Incidente stradale con tasso superiore a 1,5 g/l;

Se il soggetto già condannato nei due anni precedenti per il reato di rifiuto all'accertamento;

L'interessato non può conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.
La revoca della patente di uno dei soggetti di cui all'art. 186 bis costituisce giusta causa di licenziamento.

OBBLIGO SOTTOPORSI A VISITA MEDICA

La visita deve essere effettuata entro il termine indicato nella comunicazione del Prefetto, termine che **NON PUO' MAI SUPERARE** i 60 gg. Se il conducente non si sottopone a tale visita entro il termine indicato, la patente è sospesa a tempo indeterminato sino all'esito positivo dell'esame di revisione



ALCOL E GUIDA: lavoro di pubblica utilità

Art. 186 c. 9 bis del C.d.S.

Salvo caso incidenti, a richiesta dell'interessato la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con lavoro di pubblica utilità (prestazione non retribuita a favore della collettività).

Al termine del periodo, il Giudice (nuova udienza):

- dimezza sospensione patente
- revoca confisca del veicolo



GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Art. 186 del C.d.S

Nei confronti del conducente **condannato** per i reati di cui al comma 2, lettere **b) e c)**, è sempre disposto che **sulla patente rilasciata in Italia** siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO **Codice 68**. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - **Codice 69**. Limitata alla guida di veicoli dotati di **un dispositivo di tipo alcolock** conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, **per un periodo di almeno due anni** nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di **almeno tre anni** per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, **decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna**. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), **il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida**, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei **titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea** o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo **136-bis, comma 4, secondo periodo**.

Presupposti

```
graph TD; A[Presupposti] --> B[Condanna]; B --- C[Art. 186 c.2 lett.b)]; B --- D[Art. 186 c.2 lett.c)]; B --> E[Conseguenze]; E --> F[Solo patente italiana]; F --> G[Inserimento codici unionali]; G --> H[68 niente alcool]; G --> I[69 limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock];
```

Condanna

Art. 186 c.2 lett.b)

Art. 186 c.2 lett.c)

Conseguenze

Solo
patente
italiana

Inserimento
codici
unionali

68
niente alcool

69
limitata alla guida
di veicoli dotati di
un dispositivo di
tipo alcolock



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA



1. SURNAME
2. NAME
3. DATE OF BIRTH
- 4a. DATE OF ISSUE 4c. CODE
- 4b. DATE OF EXPIRE 5. NUMBER

7. *Signature*

8. RESIDENCE ADDRESS

Tale prescrizione *permane sulla patente, salvo maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità:*

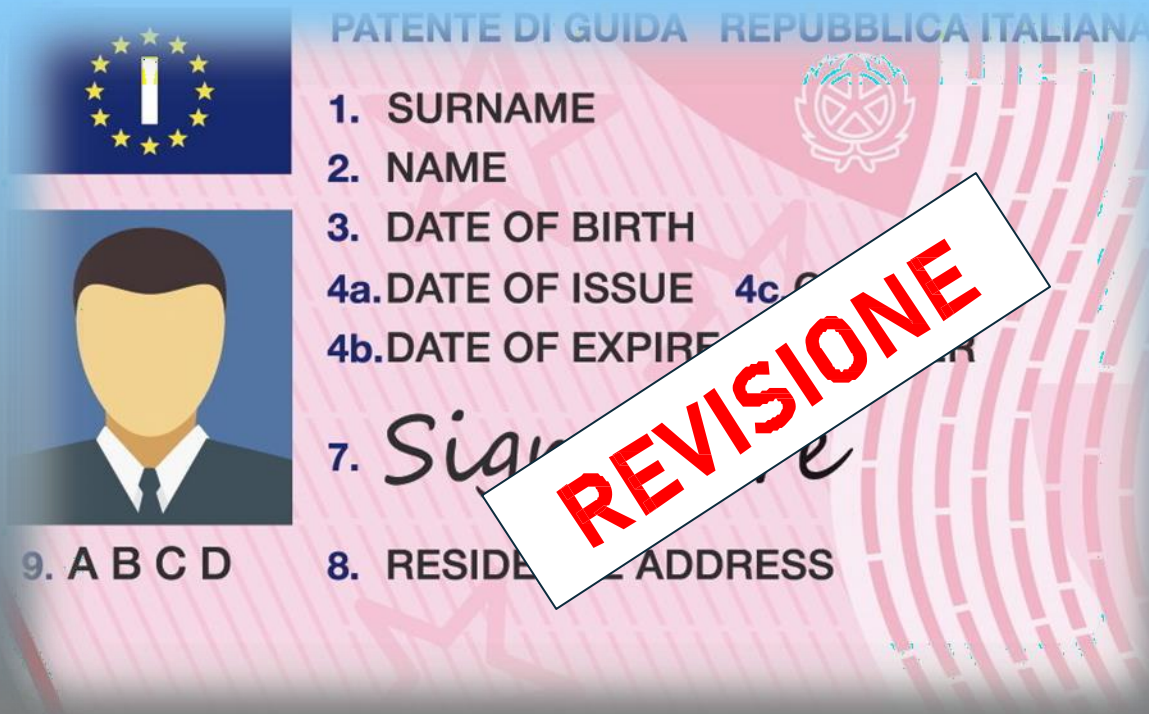
per un periodo di almeno due anni

casi previsti dal comma 2, lettera b)

per un periodo di almeno tre anni

casi previsti dal comma 2, lettera c)

decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna



*In caso di condanna per i reati di cui al
comma 2, lettere b) o c):*

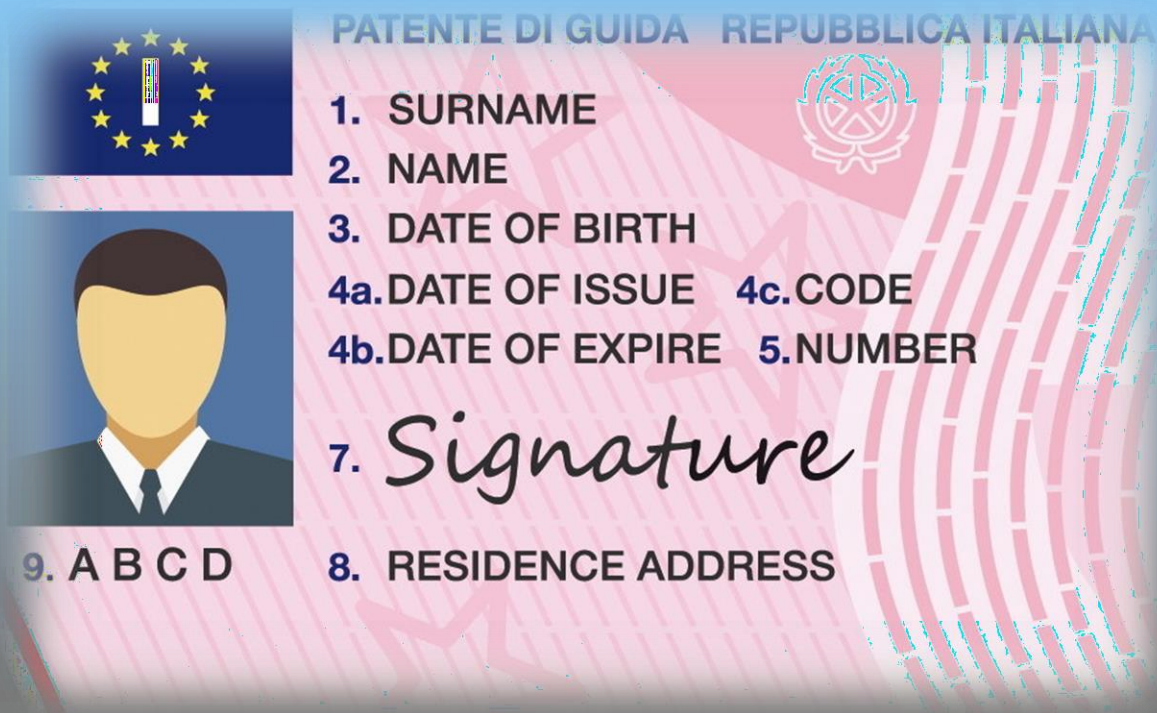


Il prefetto dispone l'obbligo della
revisione della patente di guida, ai
sensi dell'articolo 128

Art. 125 C.d.S.

I titolari di **patente rilasciata in Italia**, recante i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO – **Codice 68**. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - **Codice 69**. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, **possono guidare, nel territorio nazionale**, veicoli a motore delle **categorie internazionali M o N** solo se su questi veicoli è stato installato, **a loro spese, ed è funzionante** un dispositivo che impedisca l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore **sia superiore a zero**. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, **entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione**, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e **le officine** che svolgono le attività di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, **autorizzate al montaggio** dello stesso.

Ogni dispositivo deve essere munito di un sigillo che ne impedisce l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.



Codice 68

Codice 69

Per categorie:

categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;

categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;

Possono guidare SOLO se installato dispositivo



MECHANIC MAN

Installazione del dispositivo a spese del conducente

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine **AUTORIZZATE**

Art. 125 C.d.S.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 186, il titolare di patente di guida recante i codici unionali relativi a "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68 e Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che **circola su strada in condizioni diverse** da quelle indicate dai medesimi codici unionali, è **soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo**. Le stesse sanzioni, in misura doppia, si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale sono stati apposti i citati codici unionali 68 e 69 circola nel territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore **sprovvisto del dispositivo di blocco** di cui al comma 3-ter ovvero con dispositivo **alterato, manomesso**, non funzionante o dal quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento dell'installazione

La sanzione si applica solo nel caso il conducente con codici 68 e 69 circola con tasso compreso tra 0,00 e 0,05 g/l.

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

Art. 186 del C.d.S

Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), **sono aumentate di un terzo** nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni **di cui al comma 9-ter**. **Ferme restando** le sanzioni previste dall'**articolo 125, comma 3- quater**, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo **sono raddoppiate** nel caso in cui il **dispositivo di blocco** di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato **alterato o manomesso** ovvero siano **stati rimossi o manomessi i relativi sigilli** .



Polizia di Stato



La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

La **legge n. 177/2024** ha novellato l'articolo 187 del codice della strada modificando gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice. Diversamente dalla precedente formulazione, la nuova norma punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, **a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica.**

Art. 187 C.d.S.

Sono soppresse:

le parole: « **in stato di alterazione psico-fisica** »
sono soppresse

le parole: « **in stato di alterazione psico-fisica** »
sono soppresse

le parole: « **agli accertamenti di cui al comma 3** »
sono sostituite dalle seguenti: « agli accertamenti di
cui ai commi 2-bis e 3 ».

Comma 1

**Comma
1-bis**

Comma 2

Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~

Chiunque guida ~~in stato di alterazione psico-fisica~~ dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno.

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

Per i conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà.

La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell'articolo 186- bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter

Art. 187.

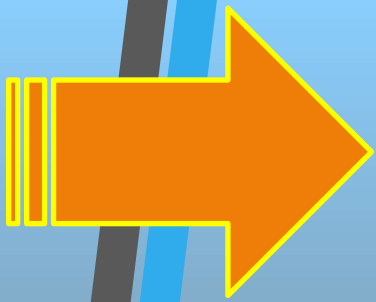
~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti~~

1-bis. Se il conducente ~~in stato di alterazione psico-fisica~~ dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

Art. 187.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di
sostanze stupefacenti~~

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ~~agli accertamenti di cui al comma 3~~, ~~agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3~~, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.



Art. 187 c. 2 bis C.d.S.

Sostituito

Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti **ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, **possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici** su **campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni** di fluido del cavo orale prelevati **sono compiuti da laboratori certificati**, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi.**

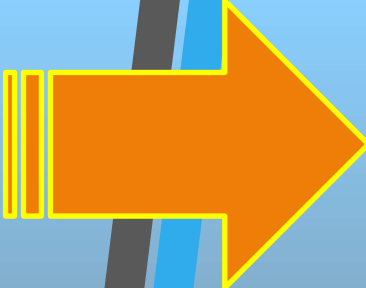
Le disposizioni del presente comma si applicano **anche in caso di incidente**, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.



Art. 187 c. 3 del C.d.S.

~~Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di~~ ~~sostanze stupefacenti~~

3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, ~~qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia~~ ~~qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale~~ ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.



Art. 187 c. 5 bis C.d.S.

comma 5-bis è sostituito dal seguente

Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 **non sia immediatamente disponibile** e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato **esito positivo**, gli organi di polizia stradale **possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti** e, comunque, per un periodo **non superiore a dieci giorni**, impedendo immediatamente al conducente a condurre il veicolo.

qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, **è fatto trasportare fino al luogo** indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia.

Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili.

La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME
2. NAME
3. DATE OF BIRTH
- 4a. DATE OF ISSUE
- 4b. DATE OF EXPIRY



9. A B C D

7. Signature
8. RESIDENCE ADDRESS

**RITIRO
PROVVISORIO**

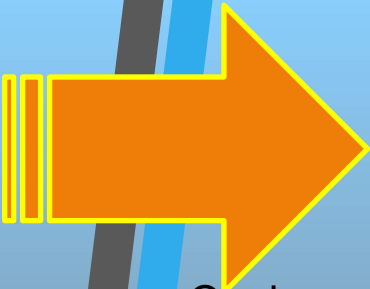
La patente
ritirata è
depositata
presso l'ufficio o
il comando da cui
dipende l'organo
accertatore

accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5
non sia immediatamente disponibile e gli
accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato
esito positivo

**MASSIMO 10
GIORNI**



qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, **è fatto trasportare fino al luogo** indicato dall'interessato. Le **spese per il recupero** e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo



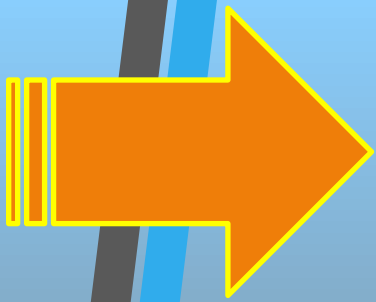
Art. 187 c. 5^{ter} C.d.S.

dopo il comma 5-bis è inserito il seguente

Qualora non sia possibile per **qualsiasi motivo** procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito **positivo**, gli organi di polizia stradale **possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre** il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo.

Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi **si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4**, che deve avvenire nel termine **di sessanta giorni**.

Si applicano le disposizioni **dell'articolo 128, comma 2**. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti **l'inidoneità del conducente** alla guida, è sempre disposta la **revoca** della patente ai sensi dell'articolo 130. **L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.**



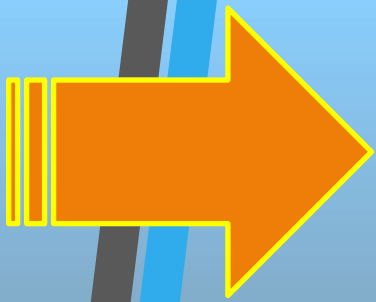
Art. 187 c. 6 C.d.S.

il comma 6 è sostituito dal seguente

Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e **dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione**, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti **l'inidoneità** del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130.

L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca



Art. 187 c. 6 bis C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida prima del compimento del ventiquattresimo anno di età

Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, **il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi** ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo **si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida** e l'interessato non può conseguire **una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.**



Minore anni 21

nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8

non può conseguire una patente di guida

prima del compimento del
ventiquattresimo anno di età.



Minore anni 21

nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8

Munito di autorizzazione ad esercitarsi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

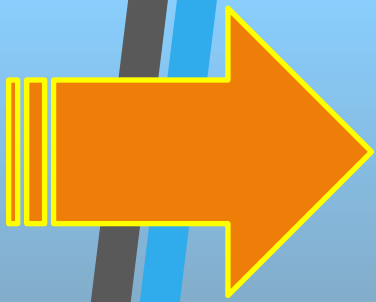
Vista la domanda presentata ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285
si rilascia l'AUTORIZZAZIONE PER ESERCITARSI ALLA GUIDA a:

COGNOME	NOME	nato a COMUNE	PROV./STATO	il DATA
RESIDENTE A COMUNE	PROV.	N. CIVICO VIA/PIAZZA		
Per i veicoli di categoria	prescrizioni tecniche		Targhe	
LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE SCADE IL		ed è valida alle condizioni indicate sul retro		
MARCA OP	DATA	AUTOSC.	S	CODICE CANDIDATO

EMISS.

non può conseguire
**una nuova
autorizzazione a
esercitarsi fino al
compimento del
ventiquattresimo
anno di età**

*le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo **si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida***

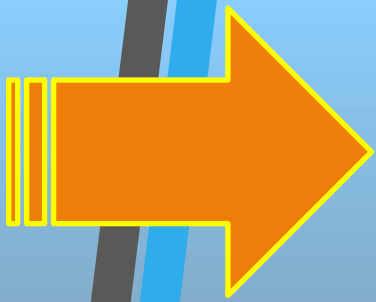


Art. 187 c. 6 ter C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da **persona non munita di patente di guida**, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 **si applica il divieto di conseguirla**, per un periodo da **uno a due anni**.

Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, **per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati**



Art. 187 c. 6 quarter C.d.S.

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, **la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno.**

Alla successiva conferma, la durata della validità della patente **non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive.**

Art. 187 c. 8 del C.d.S.

Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 186, comma 7. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente ~~si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119.~~

« si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento

Novità!

Art. 187 c. 1 bis del C.d.S

Incidenti stradali

Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ((e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo del comma 1, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222)).



SOSENSIONE BREVE

Art. 218ter C.d.S.

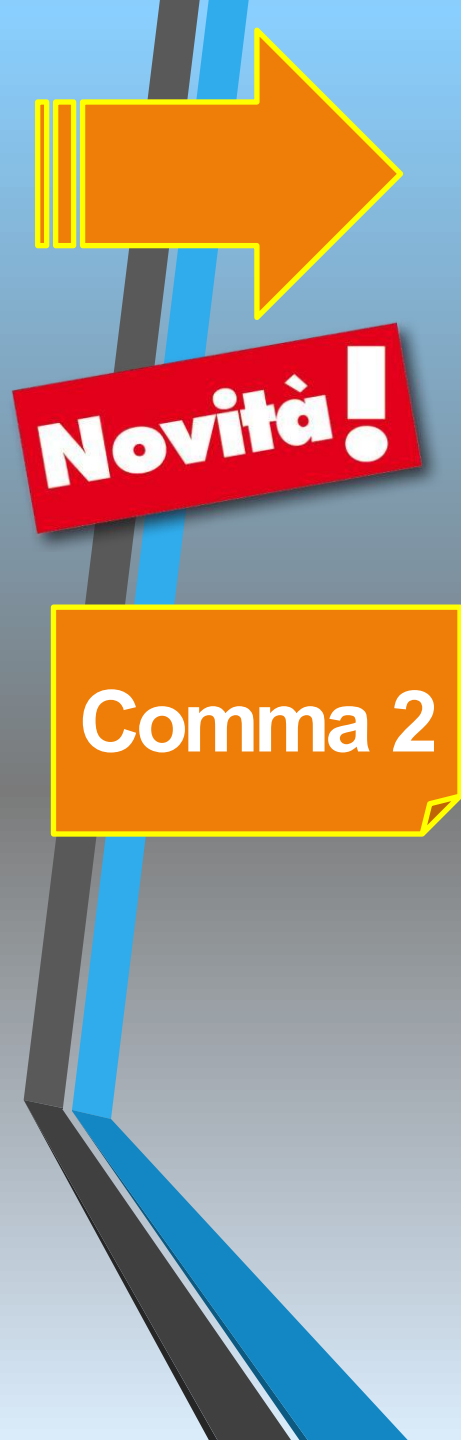
Dopo l'articolo 218-bis è inserito il seguente:

Nei confronti dei conducenti **di veicoli a motore** per i quali è **richiesta la patente di guida**, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della **sospensione della patente di guida**, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando, **al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni**, dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è **inferiore a venti punti** per effetto delle decurtazioni subite:



- a) **articolo 6**, comma 4, lettera b), per le violazioni concernenti il mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso;
- b) **articolo 143**, comma 11;
- c) **articolo 145**, comma 10;
- d) **articolo 146**, comma 3;
- e) **articolo 147**, comma 5;
- f) **articolo 148**, comma 9-bis e comma 15, per la violazione dei commi 2, 3 e 8;
- g) **articolo 149**, comma 5;
- h) **articolo 154**, comma 7 e comma 8, per la violazione dei commi 1 e 3;
- i) **articolo 171**, comma 2;
- l) **articolo 172**, commi 10 e 11;
- m) **articolo 173**, comma 3-bis;

- n) **articolo 174**, commi 6, 7, terzo periodo, e 11, ultimo periodo;
- o) **articolo 176**, commi 1, lettera b), 2, lettera a), 5, 7 e 8;
- p) **articolo 186-bis**, comma 2;
- q) **articolo 191**, comma 4.



Art. ~~218~~**ter** C.d.S.

La sospensione breve di cui al comma 1 è **disposta**:

- a) per un periodo di **sette giorni**, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a venti punti ma pari almeno a dieci punti;
- b) per un periodo di **quindici giorni**, nei casi in cui al momento dell'accertamento il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti



9. A B C D

PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. SURNAME

2. NAME

3. DATE OF BIRTH

4a. DATE OF ISSUE 4c. CODE

4b. DATE OF EXPIRE 5

7. *Signature*

8. RESIDENCE ADDRESS

Sospesa



7 giorni →

Inferiore a 20
ma almeno 10
punti

15 giorni →

Inferiore a
10 punti

Art. 218ter C.d.S.

Novità!

Comma 3

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 222 e 223, **la durata della sospensione** prevista dalle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo è **raddoppiata** quando il conducente abbia provocato un **incidente stradale**, compreso il caso in cui tale evento consista **nella fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone** o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo

Fuoriuscita autonoma (es. Art. 141 c. 2 Cds)

Art. 218ter C.d.S.

Novità!

Comma 4

Le disposizioni del presente articolo **si applicano anche** ai conducenti titolari **di patenti rilasciate all'estero** che commettono alcuna delle violazioni di cui al comma 1 nel territorio dello Stato, considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, **un punteggio di almeno un punto di penalizzazione** nella banca dati prevista dall'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. Ai medesimi conducenti **si applica la sospensione breve** di cui al comma 2, lettera a), se al momento dell'accertamento risulta nei confronti del medesimo conducente un punteggio compreso tra uno e dieci punti, ovvero quella di cui al comma 2, lettera b), se risulta un punteggio superiore a dieci punti

Art. 218ter C.d.S.



Novità!

Comma 5

Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. In deroga alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 218, la sospensione della patente prevista dal presente articolo **non è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione da parte del prefetto**. La patente **ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando** da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a **un suo delegato** al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione **decorre dal giorno del ritiro della patente**. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.

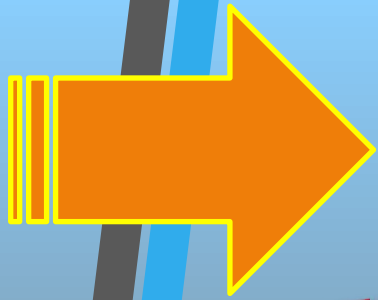
Art. 218ter C.d.S.



Novità!

Comma 6

Le disposizioni del presente articolo **si applicano solo** nei confronti dei conducenti **che sono stati identificati nel momento in cui è stata commessa la violazione**. Qualora **il ritiro della patente non sia stato effettuato** per qualsiasi causa, **il periodo di sospensione decorre** dalla data di **contestazione o notificazione** del verbale di accertamento della violazione da cui la sospensione consegue.

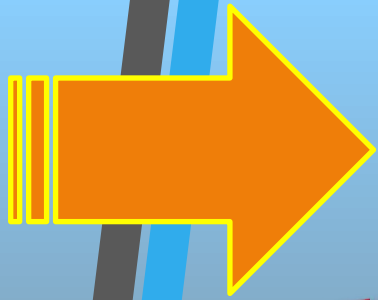


Novità!

Art. 218ter C.d.S.

Comma 7

La sospensione è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 a **cura dell'ufficio o comando** da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione.



Novità!

Art. 218ter C.d.S.

Comma 8

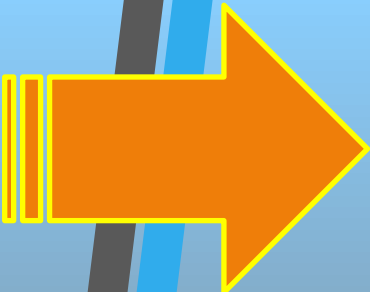
Chiunque circola abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente prevista dai commi 2, lettere a) e b), e 3 del presente articolo è punito con le sanzioni di cui al **comma 6 dell'articolo 218**. Le medesime sanzioni si applicano, nei casi previsti dal comma 5 del presente articolo, nei confronti di chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, **circola abusivamente avvalendosi del permesso di guida** di cui all'articolo 218, comma 2, **in violazione dei limiti previsti dal permesso stesso**

Art. 218 ter C.d.S.

Novità!

Comma 9

Quando una delle violazioni di cui al comma 1 è commessa più volte dallo stesso soggetto nel corso di un biennio, le disposizioni del presente articolo si applicano **solo** se la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è già prevista per le violazioni indicate nello stesso comma 1 ».



Art. 142 C.d.S.

all'articolo 142, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

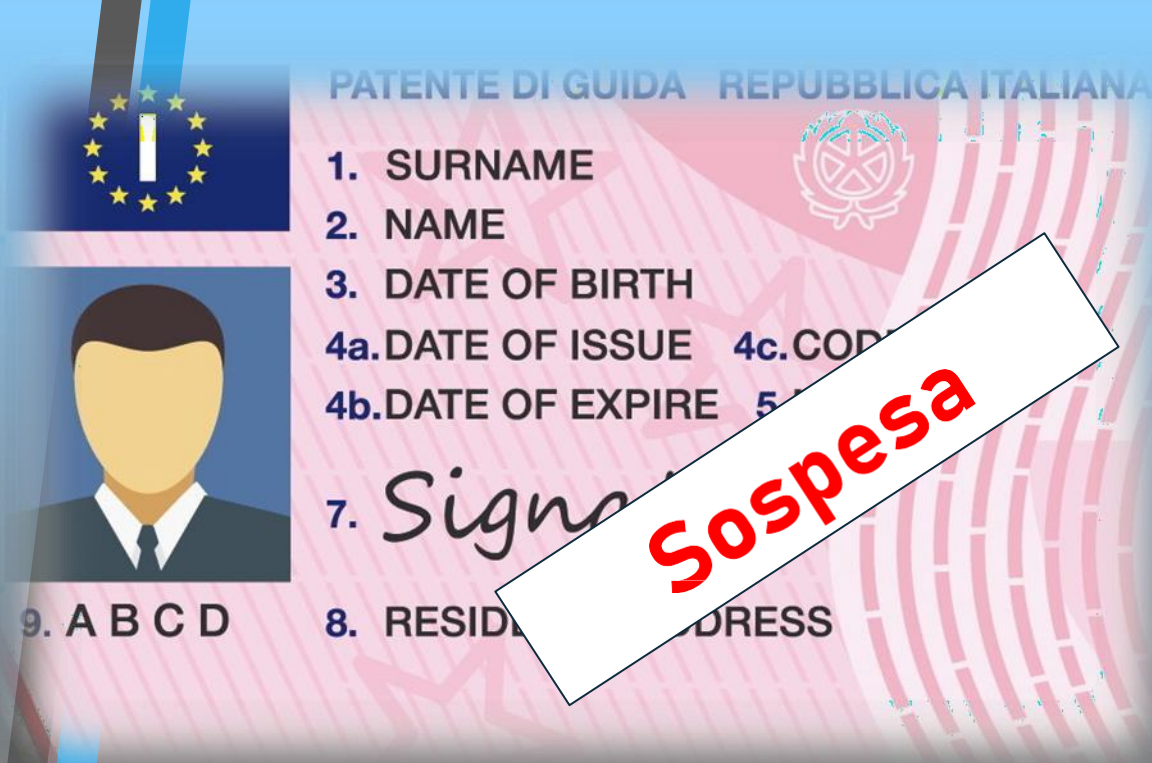


Comma 8

Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 694. **Se la violazione è commessa all'interno del centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 880 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni .**

Limiti di
velocità

Novità!

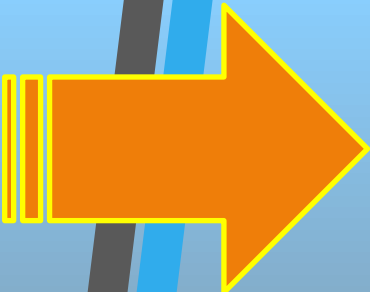


Art. 142 c.8

almeno due volte nell'arco di un
anno



Sospensione da 15 a 30 giorni



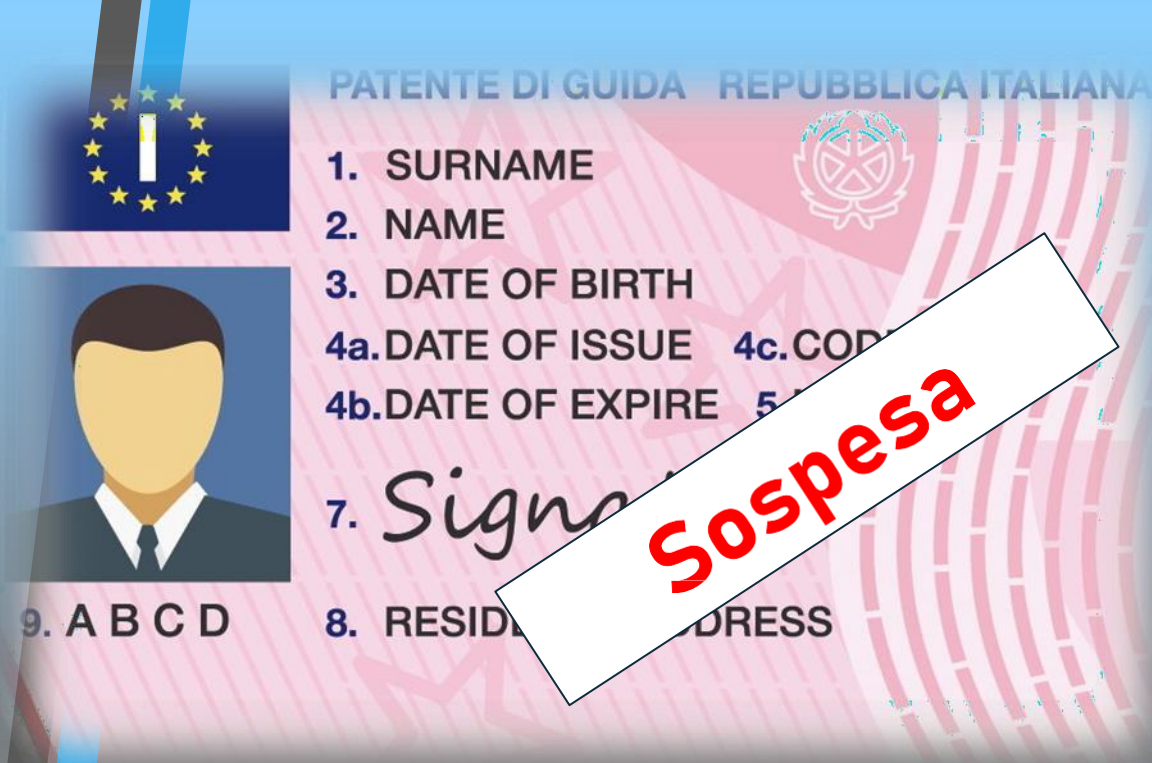
Art. 173 C.d.S.

Sostituzione periodi



Comma 3-bis

Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ~~165 a euro 660~~ 250 a euro 1.000 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi. ~~Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio.~~ Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi



**Prima
violazione**

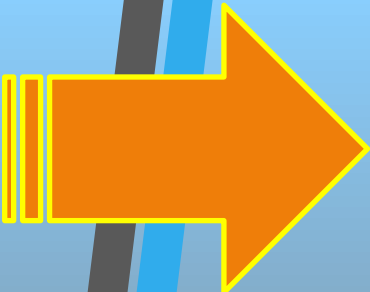


**Sospensione da 15
giorni a 2 mesi**

**Recidiva
biennio**



**Sospensione da 1 a 3
mesi**



Art. 117 C.d.S.

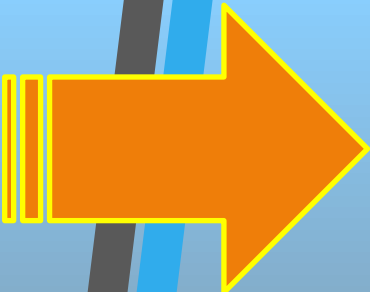
il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

Comma 2-bis

~~Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Per le autovetture elettriche o ibride plug-in, il limite di potenza specifica è di 65 kW/t compreso il peso della batteria.~~ Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dal rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ai fini di cui al primo periodo, si applica l'ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW . **Omissis.....**

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai titolari di patenti di guida **conseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge**

Novità!



Art. 122 C.d.S.

sono apportate le seguenti modificazioni:

L'autorizzazione Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

Comma 2

Esercitazioni di
guida

Novità!

Art. ~~122~~ C.d.S.

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A **non possono in alcun caso trasportare passeggeri.**

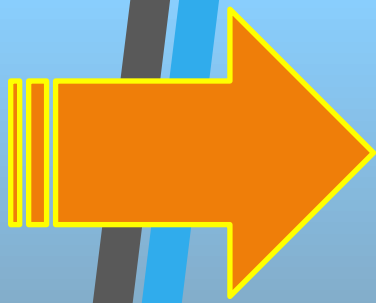
**Comma
3-bis**

Novità!

Per le patenti di
categoria: AM, A1, A2 e A

- **non possono in
alcun caso
trasportare
passeggeri.**





Novità!

Art. 122 C.d.S.

il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

Comma 5-bis

~~L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di cui al presente comma.~~ L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2 solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche la certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo del presente comma. Chiunque guida senza tale certificazione è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti il numero minimo delle ore di esercitazione che l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto a effettuare presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2 nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni

Novità!

Art. 122 C.d.S.

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
Trasporto passeggeri

Chiunque viola le disposizioni del **comma 3-bis** è
soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 100 a euro 300.
La stessa sanzione si applica al passeggero

**Comma
9-bis**

Novità!

Art. 142 C.d.S.

all'articolo 142, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

Comma 6-ter

Nei casi di accertamento, con le modalità di cui ai commi 6 e 6-bis, di più violazioni dei commi 7, 8, 9 o 9-bis del presente articolo, commesse dallo stesso veicolo in tratti stradali **ricadenti nella competenza del medesimo ente** e in un periodo di tempo **non superiore a un'ora**, si applicano, **se più favorevoli**, le sanzioni amministrative previste **per la violazione più grave aumentate di un terzo**. Il periodo di tempo di cui al primo periodo decorre dal momento in cui è stata commessa la violazione accertata per prima. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 198-bis

(Accertamento delle violazioni con
dispositivi
di controllo automatico)

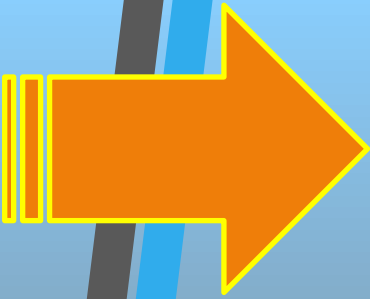
(Accertamento delle violazioni con
dispositivi
di controllo automatico)

Art. 193 C.d.S.

al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Comma 1

I veicoli non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura assicurativa di cui al primo periodo



Art. 193 C.d.S.

*al comma 4-ter, dopo le parole: « con quelli provenienti » sono
aggiunte le seguenti:*

Comma 4-ter

L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai documentatori automatici di infrazioni semaforiche che abbiano rilevato la violazione di cui all'articolo 146, comma 3, nonché dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.

@luciozollo

Modifica Artt. 57 C.d.S.

(Modifica al codice della strada in materia di circolazione di macchine agricole)

Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

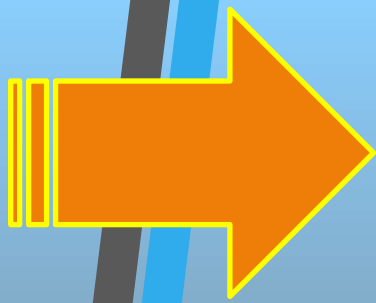
al comma 75, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

Comma 75 lett.a)

75. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possiedono i seguenti requisiti:

a) ~~le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019.~~

le caratteristiche tecnico-costruttive definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti



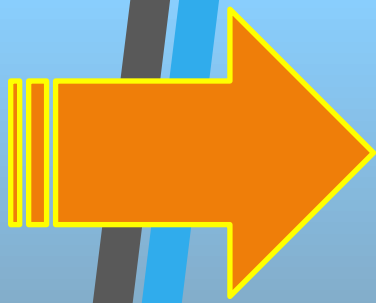
Art. 1L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-ter, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

**Comma
75 ter
lett.c)**

75-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 75 a 75-vicies bis, i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città, **imponendo al gestore del servizio l'installazione obbligatoria di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei monopattini al di fuori di tali aree**



Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

al comma 75-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Comma 75 quater

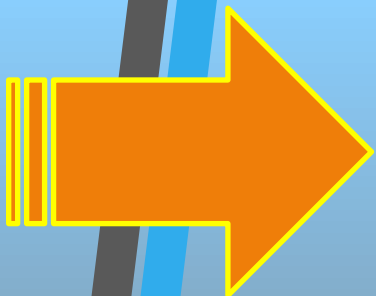
75-quater. È vietata la circolazione ai monopattini a motore con requisiti diversi da quelli di cui al comma 75. È altresì **vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica privi del contrassegno** di cui al comma 75-vicies quater, con contrassegno **non visibile, alterato o contraffatto** ovvero **privi della copertura assicurativa** di cui al comma 75-vicies quinquies.

Obbligo di:



- **Contrassegno**
- **Assicurazione**





Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

le parole: « 75-vicies ter » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 quinquies

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a ~~75- vicies-ter~~ 75-vicies quinquies, sono equiparati ai velocipedi.

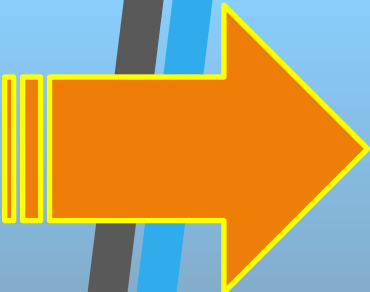
Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

al comma 75-novies, le parole: « I conducenti di età inferiore a diciotto anni » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 novies

75-novies. ~~I conducenti di età inferiore a diciotto anni~~ I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare **un idoneo casco** protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.



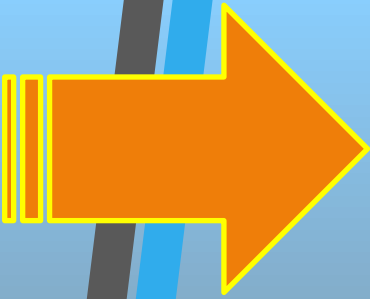


Art. 1L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-undecies, terzo periodo, le parole: « , salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile » sono soppresse

Comma 75 undecies

75-undecies. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, ~~salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.~~



Art. 1L.27.12.2019 n. 160

il comma 75-terdecies è sostituito dal seguente:

Comma 75 terdecies

75-terdecies. ~~I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:~~

- ~~a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 chilometri orari, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, sulle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi;~~
- ~~b) fuori dei centri abitati, esclusivamente sulle piste ciclabili e sugli altri percorsi riservati alla circolazione dei velocipedi.~~

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare **solo su strade urbane** con limite di velocità non superiore a 50 km/h

Art. 1 L.27.12.2019 n. 160

il comma 75-quinquiesdecies è sostituito dal seguente:

Comma 75 quinquiesdecies

~~75-quinquiesdecies. È vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.~~



Comma 75 quinquiesdecies

È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni, a condizione che il marciapiede, per dimensione e caratteristiche, lo consenta, possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, purché nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Tale utilizzo deve essere **indicato con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale**. Le aree di sosta riservate ai monopattini possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. **Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati ai velocipedi, ai ciclomotori e ai motoveicoli**



Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

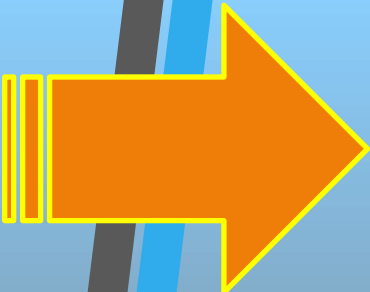
il comma 75-undevicies è sostituito dal seguente:

Comma 75 undevicies

75-undevicies. ~~Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.~~ Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti diversi da quelli di cui al comma 75 ovvero con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800.

Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica violando le disposizioni del comma 75-quater, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. La sanzione di cui al secondo periodo si applica anche in caso di circolazione con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario ai sensi del comma 75-vicies quater

Sanzioni



Art. 1L.27.12.2019 n. 160

al comma 75-vicies bis, le parole: « di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel » sono sostituite dalle seguenti:

Comma 75 vicies bis

75-vicies bis. Ai fini delle sanzioni ~~di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies semel~~ di cui alle disposizioni dei commi da 75 a 75-vicies quinquies si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

Comma 75 vicies quater

I proprietari dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di chiedere il rilascio di apposito contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile, stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato secondo le modalità previste con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce altresì il prezzo di vendita dei contrassegni, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, da destinare a compensazione del costo di produzione con una quota di maggiorazione da utilizzare esclusivamente per le attività previste dall'articolo 208, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.



I criteri e le modalità per la stampa e la vendita dei contrassegni nonché i criteri di formazione delle specifiche combinazioni alfanumeriche sono stabiliti dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la tutela degli interessi dell'ordine pubblico. La specifica combinazione alfanumerica univoca da stampare sul supporto è generata dal Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite un applicativo informatico dedicato. L'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 225, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, tiene nota della combinazione alfanumerica rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario del monopattino a questa associato. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque abusivamente produce o distribuisce i contrassegni di cui al presente comma si applicano le sanzioni previste dall'articolo 101, commi 5 e 6, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile. Il proprietario ha l'obbligo di comunicare il cambiamento della residenza o della sede secondo le disposizioni dell'articolo 97, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in quanto compatibili.

Art. 1 L. 27.12.2019 n. 160

dopo il comma 75-vicies ter sono inseriti i seguenti:

Comma 75 vicies quinquies

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono essere posti in circolazione se non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Si applicano le disposizioni del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 »

2. Chiunque circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo

decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW

Art. 68 C.d.S.

all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente

Comma 2

I dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), devono **essere presenti e funzionanti** secondo quanto previsto dall'articolo 152, comma 1

Novità!

Art. 175 C.d.S.

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

Comma 2 bis

In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto maggiorenne



Grazie per l'attenzione

Sezione Polizia Stradale Padova

Ispettore ZOIA Stefano

stefano.zoia@poliziadistato.it

049.8044411- 049.8044439